



COMUNE DI MINERVINO MURGE

Provincia di Bari

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO - SPORT

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE COMUNALE

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di marzo in Minervino Murge e presso la Sede Municipale

TRA

l'Amministrazione Comunale di Minervino Murge, nella persona del sig. NATALE ROMEO, Capo Settore Scolastico-Culturale, C.F. 81002110724

E

il sig. SCHIAVO LUIGI nato a Minervino Murge il 28.11.1951, C.F.: SCH LGU 51S28 F220H, in rappresentanza dell' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA MINERVINO"

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 22.2.2005, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il rinnovo della concessione all' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA MINERVINO" della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in zona "Chianche" agli stessi patti e condizioni della convenzione attualmente in atto e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30.11.2000, si conviene quanto segue:

art. 1

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il rinnovo della concessione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Minervino Murge, della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in questo Comune in zona "Chianche".

Sono comprese nella presente concessione tutte le strutture ed attrezzature mobili ed immobili poste all'interno della recinzione perimetrale del suddetto impianto e che già dettagliatamente descritte nel verbale di consegna e consistenza che venne redatto in contraddittorio con la concessionaria in sede di consegna degli immobili predetti, di cui alla precedente convenzione, oltre eventuali altri da aggiungere nel corso del periodo di gestione degli impianti.

art. 2

DURATA

La concessione ha la durata dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.

Per la concessione dell'impianto sportivo di che trattasi viene stabilita l'erogazione di un contributo di **€ 44.931,75.=** annue a decorrere dal 1° gennaio 2005, al lordo di tutte le spese a carico del concessionario prescritte nella convenzione.

art. 3

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a mantenere inalterati ed a salvaguardare la destinazione iniziale dei beni di proprietà comunale e l'efficienza degli impianti e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a mantenere il complesso in tutte le sue parti mobili ed immobili con la massima diligenza, assumendo a proprio carico qualsiasi opera di ordinaria manutenzione e conservazione, compreso il terreno di gioco.

Restano, invece, a carico del Comune concedente gli oneri per la manutenzione straordinaria, come meglio di seguito specificato.

Qualora durante la concessione occorressero all'impianto in parola lavori straordinari, indispensabili ed urgenti, il concessionario dovrà consentirne l'esecuzione senza compensi o indennizzi di sorta.

art. 4

SPESE DI GESTIONE E DI PERSONALE

Sono a esclusivo carico del concessionario tutte le spese, nessuna esclusa, di gestione e di esercizio del complesso sportivo con relativa manutenzione (es. acqua ed eccedenza, fogna, verniciatura ringhiere, tinteggiatura interna ed esterna locali, impianti di riscaldamento, energia elettrica, impianti di illuminazione notturna e di emergenza, impianti elettrotecnologici, pressurizzazione acqua, manto erboso, diritti d'autore ed erariali, vigili del fuoco, personale di custodia, vigilanza, servizio di pulizia ordinaria e straordinaria, tributi, tasse, imposte).

Il concessionario assume ogni onere relativo al personale dipendente e non, che riterrà di utilizzare per assicurare la corretta gestione del complesso sportivo e conduzione degli impianti, nell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro. Assume, inoltre, ogni onere previdenziale e assicurativo del personale adibito.

art. 5

SPESE DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria per tutto ciò che forma oggetto della concessione è a carico del concessionario secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Il concessionario si obbliga per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e servizi compresi nella concessione al rispetto della specifica normativa vigente.

art. 6

CUSTODIA E VIGILANZA

La custodia dell'impianto dovrà essere costantemente assicurata. Quella esterna potrà essere eseguita anche mediante convenzione con i servizi di vigilanza operanti sul territorio comunale.

art. 7

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario dovrà destinare il campo sportivo polivalente in zona "Chianche" unicamente per lo svolgimento di attività sportive e con utilizzo del terreno di gioco per non più di cinque volte alla settimana, per una durata, ciascuna, di una partita ufficiale di calcio.

Il concessionario non potrà cedere a terzi, a qualsiasi titolo, la concessione in parola, pena la immediata decadenza della presente concessione. Potrà, invece, concedere l'utilizzo degli impianti nei casi previsti ai successivi artt. 8 e 17.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'Assessorato Comunale alla P.I., Cultura, Sport e Turismo il calendario mensile delle manifestazioni programmate nel complesso sportivo. Il concessionario assume su di sé ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione dello stesso.

Il concedente si riserva l'uso delle strutture nella misura massima di sessanta giorni per tutta la durata della concessione, per manifestazioni nei limiti innanzi indicati. Per tale uso il concedente sarà tenuto a rimborsare al concessionario le spese vive documentate, sostenute per i giorni interessati, approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel caso in cui strutture, attrezzature ed impianti dovessero subire danneggiamenti in occasione dell'utilizzazione da parte di altri soggetti autorizzati dal concedente, quest'ultimo, a semplice richiesta del concessionario, dovrà provvedere al ripristino dello status quo ante in tempo utile per l'utilizzazione degli stessi impianti da parte del concessionario o, se del caso, alla sostituzione di tutto ciò che risultasse irrimediabilmente deteriorato.

art. 8

F. I. D. A. L. - F. I. G. C.

Il concessionario deve consentire, in qualunque momento fosse richiesto, al C.O.N.I., alla F.I.D.A.L. e alla F.I.G.C. l'uso gratuito degli impianti per lo svolgimento di allenamenti di rappresentative regionali, nazionali ed estere o di manifestazioni ufficiali organizzati dalle stesse Federazioni.

art. 9

RESPONSABILITA'

Il concessionario si obbliga ad usare il complesso sportivo e le relative attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danno di qualsiasi genere. Si obbliga, altresì, ad esonerare il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbero derivare a chiunque e da chiunque, comunque causati, in relazione a tutto quanto forma oggetto della presente concessione e a sollevare il concedente da ogni azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere avanzata in relazione a tutto quanto forma oggetto della concessione.

Il concessionario sarà, inoltre, obbligato a risarcire il concedente per qualsiasi danno e deterioramento occorsi agli impianti, locali ed attrezzature, dotazioni ed accessori, in occasione dell'utilizzazione degli impianti da parte dello stesso o dei suoi aventi titolo. Il concessionario dovrà provvedere immediatamente a proprie spese, a semplice richiesta del concedente, al ripristino o, se del caso, alla sostituzione di quanto risulta danneggiato o

deteriorato, salvo il ristoro di ulteriori danni ed escluso per il concessionario qualsiasi rimborso o altra indennità, sotto pena di decadenza della concessione.

Il concessionario terrà, altresì, indenne il concedente in ordine ad ogni altro di richiesta o pretesa che possano derivare dalla gestione del complesso sportivo (es. spese del personale, forniture, ecc.).

art. 10

CONTROLLO INGRESSI

Fa carico al concessionario e ai suoi aventi causa, laddove autorizzati all'utilizzo degli impianti, l'onere dei servizi di vendita dei biglietti e di controllo agli ingressi. Il concessionario, ovvero gli aventi causa, dovranno assicurare la vigilanza degli accessi fino al completo sgombero degli impianti da parte di tutti gli spettatori.

art. 11

EMERGENZA

Tutti i servizi di emergenza e di soccorso previsti dalla legge dovranno essere assicurati a cura e spese del concessionario durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dallo stesso.

art. 12

CAUTELE

Il concessionario si obbliga ad impedire che il numero delle persone, a qualsiasi titolo ammesse negli impianti, sia superiore a quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo. Il concessionario si obbliga a non consentire l'attraversamento della pista di atletica con mezzi motorizzati o da personale non munito di idonee calzature.

art. 13

ESECUZIONE LAVORI

Nel caso in cui il concedente intenda realizzare, a sua cura e spese, l'esecuzione di lavori per il miglioramento degli impianti potrà procedere ai lavori sentendo preventivamente il concessionario con il quale dovranno comunque concordarsi tempi e modi dell'intervento.

L'inagibilità degli impianti o di parte di essi, causata dall'effettuazione dei lavori di cui sopra, preventivamente concordati, oltre che da caso fortuito o da forza maggiore o per ordine dell'Autorità di Pubblica Sicurezza non darà mai luogo ad indennizzi o risarcimento di danno a favore del concessionario.

Qualora quest'ultimo decida di eseguire lavori per il miglioramento degli impianti, dovrà presentare apposito progetto al Comune e non potrà darvi inizio se non dopo l'avvenuta approvazione. In ogni caso, allo stesso non spetta alcun contributo, comunque denominato, derivante dall'esecuzione di detti lavori.

art. 14

ASSICURAZIONE

Il concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa per l'intero complesso sportivo, di durata uguale a quella della presente concessione, con compagnie di assicurazione dell'apposito elenco ministeriale anche relativamente all'uso da parte di altre Società ed Enti autorizzati dal concessionario medesimo o a manifestazioni organizzate dal concedente o da altri soggetti da quest'ultimo autorizzati. Copia della polizza deve essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della presente convenzione e ad essa allegata.

La polizza dovrà assicurare la copertura relativa ai complessi sportivi, per un massimale pari a € 77.500,00.= (settantasettemilacinquecento/00 euro) di tutti i rischi relativi all'uso e alla gestione degli immobili, degli impianti ed attrezzature in dotazione e di quant'altro connesso alla effettuazione nei complessi sportivi di qualsivoglia attività anche non sportiva.

Dovranno risultare coperti ed espressamente citati gli eventuali danni che gli immobili possono comunque subire anche per incendio doloso, colposo, fortuito, fulmini o evento atmosferico alle strutture, agli impianti, al terreno di gioco, alla pista di atletica e comunque agli interi complessi, nessuna parte esclusa, in occasione di manifestazioni sportive e non, e, comunque, anche a stadi chiusi, siano essi causati da tifosi e/o dalle forze dell'ordine per eventuale repressione di disordini con la precisazione che la garanzia comprende anche atti di vandalismo, e, comunque, qualunque fatto dannoso anche se connesso a disordini e tumulti comunque collegati all'espletamento di attività sportive e non, e anche a stadi chiusi. Inoltre, la polizza deve coprire tutti i rischi e i danni, compreso i casi di decesso, che potranno essere subiti dagli spettatori paganti e non, dagli atleti, dagli addetti agli impianti e di qualsiasi persona che si trovi nei recinti dei complessi sportivi e che di tali impianti e per qualsiasi ragione fruisca, sia in concomitanza e in coincidenza con le ipotesi innanzi indicate, sia per effetto di cedimento delle strutture, di cattivo funzionamento degli impianti, di incuria colposa o dolosa degli addetti.

La polizza, infine, deve coprire tutti i danni che per cattiva manutenzione possano derivare dagli stabili stessi a terzi anche al di fuori del recinto di gioco.

art. 15

CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, presta la cauzione definitiva di € 7.750,00.=, in contanti o a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, che il Comune potrà utilizzare direttamente in caso di inadempienza.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione e successivamente sarà svincolata previo apposito nulla osta del Comune concedente, alla chiusura di tutte le pendenze.

art. 16

PUBBLICITA'

Il concessionario ha diritto di gestire la pubblicità ritraendone i relativi utili, esclusivamente all'interno della recinzione degli stadi e campi, provvedendo a produrre al Comune regolari denunce fiscali, in ottemperanza al D.P.R. 26.10 1972, n° 639, e successive modificazioni ed integrazioni, e a pagare l'imposta di pubblicità e con l'osservanza del relativo vigente regolamento comunale in materia.

Nel caso di utilizzo degli impianti da parte di soggetti autorizzati dal concedente o dal concessionario, nei casi e nei limiti espressamente consentiti, il fruitore dell'impianto medesimo dovrà consentire, senza nulla pretendere, il mantenimento della pubblicità installata dal concessionario della gestione. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà consentire, senza nulla pretendere, l'installazione negli stessi casi e limitatamente ad ogni singola manifestazione, anche della pubblicità relativa all'eventuale sponsor di ognuno dei fruitori.

art. 17

TARIFFE E PRIORITA' D'USO

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto, si stabilisce quanto segue:

- ◆ il pagamento dell'importo di € 50,00.= per ora diurna e di € 80,00.= per ora serale notturna sarà richiesto ad altre Società Sportive affiliate alla F.I.G.C. o ad altre squadre amatoriali tutte aventi sede in Minervino Murge, per l'utilizzo della suddetta struttura per lo svolgimento di una gara di calcio;
- ◆ l'utilizzo della struttura e delle attrezzature per attività di atletica da parte di Società affiliate ad Organismi Sportivi nazionali, in occasioni diverse da quelle indicate al precedente art. 8, ha luogo mediante il versamento di un importo mensile di € 50,00.=;

L'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche dell'impianto sportivo polivalente in zona "Chianche" per attività di atletica leggera e per altre attività sportive dovrà essere consentito gratuitamente, per allenamenti a gare o per gare promosse nell'ambito della programmazione scolastica, dei Giochi della Gioventù e Campionati Studenteschi.

art. 18

CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti agli Amministratori Comunali e al personale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni, per l'accertamento dello stato degli impianti, delle condizioni di manutenzione degli stessi, dell'osservanza delle prescrizioni della presente convenzione, del rispetto delle norme igienico - sanitarie.

L'Ufficio Tecnico Comunale periodicamente dovrà relazionare per iscritto alla Giunta Comunale sulla gestione dell'impianto e verificare la buona tenuta e manutenzione dello stesso.

art. 19

PAGAMENTI

L'Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario, al fine di dare attuazione alla presente convenzione, a datare dal 1° gennaio 2005 la somma di € **44.931,75.=** (quarantaquattromilanovecentotrentuno/75 euro) **annue**, mediante versamento in rate bimestrali anticipate.

L'atto di quietanza sarà rilasciato dal Presidente pro-tempore dell' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA MINERVINO".

art. 20
TERMINE

La concessione decadrà automaticamente senza necessità di pronunzia dell'Autorità Giudiziaria, per una qualsivoglia inadempienza agli obblighi della presente convenzione, previa contestazione scritta dal concedente ed acquisizione delle controdeduzioni del concessionario nel termine di giorni quindici dalla notifica della nota di contestazione.

La concessione decadrà automaticamente in caso di sottoposizione del concessionario a procedura fallimentare o concorsuale.

Restano fermi i casi di decadenza ope legis.

In ogni caso sono dovuti al concedente il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento dei danni provocati dalle inadempienze del concessionario. La concessione potrà essere revocata per sopravvenuti rilevanti motivi di interesse pubblico.

art. 21
SPESE

Tutte le spese ed altri oneri in genere inerenti e dipendenti dalla effettuazione delle manifestazioni organizzate dal concessionario sono a carico dello stesso. Sono pure a suo carico le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione, compresi bollo e registrazione, cui viene dato, ai soli fini fiscali, il valore di € 45.000,00.= (quarantacinquemila/00 euro).

art. 22
RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si obbligano ad osservare le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Agli effetti della presente convenzione, il legale rappresentante del concessionario, come sopra costituito, dichiara di eleggere il proprio domicilio in Minervino Murge alla Via Stazione, presso campo sportivo.

art. 23
DIRITTO DI IMMAGINE

Il diritto di immagine è esclusivo del concedente, per cui è vietata la riproduzione fotografica, cinematografica e televisiva degli impianti o di parte di essi, senza la sua espressa autorizzazione.

IL PRESIDENTE
"A. S. MINERVINO"
LUIGI SCHIAVO

IL CAPO SETTORE
SCOLASTICO - CULTURALE
NATALE ROMEO
